



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 354 DEL 13/11/2024

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

PRESENTATA DA: MANIEZZO MATTIA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA STRADALE SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEI PRESSI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROVIGO E DI CONTROLLO E PRESIDIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 CODICE TERZO SETTORE IN VIA SPERIMENTALE FINO AL 31/12/2025

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

CONSIDERATO che:

- la sicurezza stradale è uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale di Rovigo, non solo al fine di prevenire l'incidentalità, ma anche per tutelare le fasce più deboli della popolazione come i bambini, le persone anziane e le persone diversamente abili;
- la congestione di traffico veicolare che si viene a creare negli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici comporta la necessità di presidiare gli attraversamenti pedonali ubicati nei pressi degli stessi al fine di facilitare l'attraversamento in sicurezza da parte degli studenti;
- il presidio delle zone limitrofe agli istituti scolastici, oltre che delle zone pubbliche più critiche sotto il profilo della sicurezza, rientra nel punto 8 delle Linee Programmatiche di governo per il quinquennio 2024-2029 per la città di Rovigo relativo alla "Sicurezza e legalità";

RITENUTO, dunque, opportuno ricorrere, in via sperimentale, a forme di volontariato per lo svolgimento di questa attività in alcune delle scuole di Rovigo e in situazioni che presentano analoghe criticità in supporto dell'attività già svolta dalla Polizia Locale, sì da consentire, contestualmente, di impiegare le risorse umane del Corpo di Polizia Locale in altre attività;

VISTO che:

- l'art. 118 Costituzione al comma 4 stabilisce che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;



COMUNE DI ROVIGO

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, d’ora in avanti C.T.S.) disciplina l’attività degli Enti del Terzo Settore, ossia, secondo la definizione di cui all’art. 4, la categoria di Enti che comprende *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore”*;
- l’art. 5 del C.T.S. individua, tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore in via esclusiva o principale, quelle relative alla *“promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata”* (lett. v);
- l’art. 55 del C.T.S. stabilisce che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-progettazione;
- l’art. 56 del C.T.S. prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- il comma 3 del richiamato art. 56 espressamente prevede che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione deve essere fatta *“nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”*;
- il medesimo comma stabilisce che gli enti del Terzo Settore, al fine di poter stipulare le suddette convenzioni, devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell’art. 56, commi 2 e 4 C.T.S. per lo svolgimento di tale servizio non è previsto nessun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con l’esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;
- al capitolo 120150 articolo 1500 è previsto una somma pari a € 4.200,00.= per l’anno 2024 e € 21.200,00.= per l’anno 2025 da utilizzarsi per la copertura del rimborso delle spese di cui al punto precedente;

VISTO



COMUNE DI ROVIGO

- il d.lgs. 14 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati”, dichiarata i.e.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voto unanime espresso nei termini di legge,

DELIBERA

1. di fornire indirizzo al Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile affinché proceda ad attivare tutte le procedure necessarie per individuare un’organizzazione di volontariato iscritta da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore interessata a svolgere in via sperimentale l’attività consistente nella vigilanza stradale per agevolare il passaggio degli studenti in sicurezza sugli appositi attraversamenti pedonali posti in prossimità di alcuni istituti scolastici di Rovigo, fino al 31/12/2025, mediante stipulazione di apposita convenzione ex art. 56 C.T.S., con la possibilità di estendere le prestazioni a supporto della Polizia Locale a manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Rovigo o altre situazioni che possono presentare criticità simili;
2. di dare pertanto mandato al Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile di avviare le procedure di cui al precedente punto e l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. di dare atto che il contributo massimo che potrà essere riconosciuto a titolo di rimborso spese per l’attività in questione è quantificato nei limiti dello stanziamento del capitolo 120150/1500 e nello specifico in € 4.200,00.= per l’anno 2024 ed € 21.200,00.= per l’anno 2025;
4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dal parte delle pubbliche amministrazioni (art. 37 d.lgs. 33/2013 e artt. 20 e 28 d.lgs. 36/2023) nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti degli organi politici” del sito web dell’Ente;
5. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.



COMUNE DI ROVIGO

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere quanto prima.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 13/11/2024

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale